



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2699 DEL 01/10/2025

SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI
PROGETTAZIONE IN 2 FASI PER IL CITY BRAND PER LA
PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI ANCONA

-
Sparapani Sergio

(atto sottoscritto con firma digitale)

Dott. Sergio Sparapani
titolare della E.Q. n.37 – Servizio Cultura e Turismo
del Comune di Ancona,

in forza di delega di firma ricevuta con Determine n.2486 del 30/09/2024 e n. 2658 del 29/09/2025 dalla Dirigente del Servizio Cultura e Turismo Arch. Viviana Caravaggi Vivian

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI PROGETTAZIONE IN 2 FASI PER IL CITY BRAND PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI ANCONA

VISTI:

- Delibera di Consiglio n. 6 del 09/01/2025 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027”
- Delibera di Consiglio n. 5 del 09/01/2025 “Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2028”
- Delibera di Giunta n. 156 del 13/03/2025 “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027”
- Delibera di Consiglio n.61 del 21/05/2025 “Variazione bilancio di previsione 2025/2027”
- Delibera di Consiglio n.84 del 28/07/2025 “Variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2025/2027 e di verifica degli equilibri generali di Bilancio”;
- Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n.13/2003 e le sue successive modificazioni tra cui, da ultimo, con DCC n.8 del 21/02/2024, in vigore dal 24/03/2024 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
- Il vigente T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare gli artt. 107,109 comma 2, 151, 183, e 192;
- L'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
- I vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi;
- Il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con DG n.692 del 30/12/2024, come da ultimo integrato e modificato con DG n.29/2024;
- il D-Lgs. 36/2023

RICHIAMATI:

- ★ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 07/12/2023 che approvava la nuova macrostruttura dell'ente, secondo lo schema generale di organizzazione della struttura comunale e che rappresenta la nuova articolazione della struttura dell'Ente;
- ★ il Decreto del Sindaco n. 97 del 28/12/2023 con il quale sono state attribuite, a decorrere dal 28/12/2023, all' Arch. Viviana Caravaggi Vivian le funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente del Servizio “Cultura e Turismo”;
- ★ la Determina Dirigenziale n. 2486 del 30/09/2024, e succ. determina n.2658 del 29/09/2025 con la quale è stato attribuito al Dott. Sergio Sparapani, Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex Categoria D) del Servizio Cultura e Turismo, l’incarico di Elevata Qualificazione (già Posizione Organizzativa) n.37, “Turismo”, fascia II, per il periodo di un anno salvo revoca anticipata degli incarichi di Elevata Qualificazione in essere, in ragione dell'intervenuta riorganizzazione della struttura amministrativa ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL 16/11/2022, con la possibilità di proroga fino al massimo di tre anni;

ACCERTATE le funzioni di RUP - Responsabile Unico del Procedimento – inerenti i servizi e le forniture in oggetto al funzionario titolare di E.Q. Dott. Sergio Sparapani;

PREMESSO CHE

Determinazione n. 2699 del 01/10/2025

pag. 2 di 8

- con delibera di giunta 618 del 24/07/2025 veniva approvato il “Manifesto valoriale della città di Ancona” per la strategia di comunicazione, valorizzazione dell’identità territoriale, promozione dei servizi, delle eccellenze e del posizionamento nazionale e internazionale della città, in relazione al citybranding per la città di Ancona;

- con determina dirigenziale nr. 1956 del 24/07/2025 l'AIAP è stato affidato il servizio per la redazione, diffusione e gestione del bando relativo al nuovo city brand per la promozione turistica della città di Ancona a AIAP, Associazione italiana Design della comunicazione visiva, con sede a Milano, P.IVA 07105940154;

- con determina dirigenziale nr. 2253 del 14/08/2025 è stato affidato il servizio di diffusione, avviamento e gestione del bando relativo al nuovo City Brand per la promozione turistica della città di Ancona sulla piattaforma “Concorrimi”, che permette l'anonimato dei concorrenti, alla società Kinetica S.r.l., con sede a Bologna, gestore della piattaforma stessa;

- con determina dirigenziale nr. 2304 del 28/08/2025 è stato indetto il concorso di progettazione in 2 fasi relativo alla creazione del nuovo city brand per la città di Ancona e venivano approvati i documenti di concorso per l’individuazione della migliore proposta progettuale per il successivo affidamento ai vincitori del concorso del servizio mediante accordo quadro biennale;

CONSIDERATO CHE:

- nella suddetta determina 2304 del 28/08/2025 si rilevava altresì che “la nomina della Commissione giudicatrice avverrà con determina dirigenziale e sarà composta dai seguenti membri: 3 membri indicati da AIAP, 2 membri indicati dal Comune di Ancona” e si stabilivano i criteri di valutazione delle proposte ricevute per la prima e la seconda fase;

- a partire dal 28/08/2025 il concorso è stato pubblicato nella piattaforma “concorrimi”

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione relative alla prima fase scadeva alle ore 12:00 del giorno 29/09/2025;

- nei tempi dello scadere del termine previsto, sono pervenuti n. 88 plichi;

DATO ATTO CHE in data 29/09/2025 la società Kinetica S.r.l., gestore della piattaforma “Concorrimi”, riceveva segnalazione via Pec circa le difficoltà incontrate da un aspirante partecipante in merito all’invio della propria proposta entro la scadenza del bando e, dopo attenta valutazione dell’istanza, riteneva che non ci fossero le condizioni per procedere all’ammissione del suddetto aspirante alla procedura concorsuale successivamente alla scadenza di tali termini;

VISTO che è necessario, al fine della valutazione delle proposte pervenute, provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, composta dal numero di commissari indicato nella determina 2304 del 28/08/2025, esperti nelle specifico settore cui afferisce l’oggetto del concorso;

CONSIDERATO che:

- l’art. 93, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, stabilisce le norme di composizione della Commissione, secondo il quale i componenti della Commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo procedimento, e non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 93, comma 5, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

- la commissione, di cui può anche far parte il RUP, è composta da 3 membri indicati da AIAP e 2 membri indicati dal Comune di Ancona in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali;

- la nomina e la costituzione della Commissione ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, a pena di invalidità anche degli atti compiuti, deve avvenire dopo la scadenza del termine utile per

presentare le offerte al fine di evitare pericolosi condizionamenti sulla regolarità della procedura che potrebbero derivare da una conoscenza anticipata dei nomi dei componenti dell'organo collegiale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà valutare le domande pervenute per il bando di concorso per il City Branding della città di Ancona di cui trattasi, composta da n. 5 (cinque) componenti, esperti nelle materie oggetto del bando, ed in particolare:

- Presidente - **Viviana Caravaggi Vivian** – Dirigente Settore cultura e Turismo;
- Componente - **Annarita Nicoletti** – componente per il Comune di Ancona;
- Componente - **Francesco E.Guida**, - Presidente AIAP
- Componente - **Valentina Casali**, type designer e docente all'Accademia di Belle Arti di Macerata per AIAP
- Componente - **Nicola Leck Arcangeli**, graphic designer e docente presso I.S.A.R.T. e Istituto Aldrovandi Rubbiani, Bologna per AIAP

RITENUTO di designare come segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice in oggetto, Ilaria Montanari, dipendente di AIAP, anche in qualità di custode della documentazione relativa al Bando;

VALUTATO che i suddetti soggetti sono risultati idonei alla nomina di componente della Commissione, in quanto dispongono di idonee caratteristiche curriculari, esperienza maturata nell'ambito professionale e tecnica, oltre ad una professionalità adeguata rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del bando, come si evince dai CV degli stessi, allegati al presente atto;

DATO ATTO CHE nella prima seduta in cui si riunirà la Commissione, saranno acquisite le dichiarazioni circa l'accettazione dell'incarico da parte dei componenti e l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e di incompatibilità, ai sensi della richiamata normativa;

STABILITO che:

- per i componenti della commissione giudicatrice non è prevista l'erogazione di alcun compenso;
- per il segretario della commissione giudicatrice non spetta alcun compenso in quanto dipendente di AIAP, alla quale il Comune di Ancona ha affidato il servizio per la redazione, diffusione e gestione del bando relativo al nuovo city brand per la promozione turistica della città di Ancona con la richiamata determina dirigenziale 1956 del 24/07/2025;

EVIDENZIATO che, in relazione al presente atto, nei confronti della Dirigente e del Responsabile del Procedimento non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità (art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.), nonché situazioni di conflitto di interesse (all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023) e situazioni che determinano obblighi di astensione (art. 42 comma 2 periodo II d.lgs. 50/2016; artt. 6 e 7 DPR 62/2013, art. 6 e 7 Codice di comportamento del Comune di Ancona, art. 6 bis L. 241/1990), come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000 allegate alla presente nel rispetto delle specifiche modalità di cui alle linee guida n.15 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.494 del 05/06/2019;

ATTESA la propria competenza dirigenziale ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che lo scrivente Servizio procederà a tutto quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

RILEVATO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/2010, con decorrenza secondo i casi ivi previsti.

VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs. n.36/2023;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

Tanto premesso e considerato:

DETERMINA

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione giudicatrice del bando per il concorso di progettazione in 2 fasi per la creazione del nuovo City Brand per la città di Ancona, come di seguito riportato:
 - Presidente - **Viviana Caravaggi Vivian** – Dirigente Settore cultura e Turismo;
 - Componente - **Annarita Nicoletti** – componente per il Comune di Ancona;
 - Componente - **Francesco E.Guida**, - Presidente AIAP
 - Componente - **Valentina Casali**, type designer e docente all'Accademia di Belle Arti di Macerata per AIAP
 - Componente - **Nicola Leck Arcangeli**, graphic designer e docente presso I.S.A.R.T. e Istituto Aldrovandi Rubbiani, Bologna per AIAP
3. Di designare come segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice in oggetto, Ilaria Montanari, dipendente di AIAP, anche in qualità di custode della documentazione relativa al Bando;
4. Di dare atto che nella prima seduta in cui si riunirà la Commissione, saranno acquisite le dichiarazioni circa l'accettazione dell'incarico da parte dei componenti e l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e di incompatibilità, ai sensi della richiamata normativa;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione giudicatrice in oggetto, nel rispetto della normativa di cui all'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sulla sezione "Amministrazione trasparente";
6. Di dare atto che per i componenti della commissione giudicatrice non è prevista l'erogazione di alcun compenso;
7. Di dare atto che al segretario della Commissione giudicatrice non spetta alcun compenso in quanto dipendente di AIAP, alla quale il Comune di Ancona ha affidato il servizio per la redazione, diffusione e gestione del bando relativo al nuovo city brand per la promozione turistica della città di Ancona con la richiamata determina dirigenziale 1956 del 24/07/2025;
8. Di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Sergio Sparapani, funzionario titolare di EQ del Servizio Cultura e Turismo del Comune di Ancona;

9. Di dare atto che, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento e della Dirigente del Servizio Cultura e turismo, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000 agli atti nel rispetto delle specifiche modalità di cui alle linee guida n. 15 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.494 del 05/06/2019:
- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
- . non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che per sua natura il presente provvedimento non ha riflessi contabili;
- di dare atto che lo scrivente Servizio procederà a tutto quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo modificato dall'art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023;

*in forza di delega di firma ricevuta con Determine n.2486 del 30/09/2024 e 2658 del 29/09/2025
dalla Dirigente del Servizio Arch. Viviana Caravaggi Vivian*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sergio Sparapani (*)

() Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.-*

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

**anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricato/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti
amministrativi")

X IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Sparapani Sergio
(atto sottoscritto con firma digitale)